

# STATUTO

della

## Fondazione “GABRIELE CASTELLINI Scuola d’Arti e Mestieri”

### COSTITUZIONE

#### **articolo 1**

E’ costituita quale persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, l’organizzazione denominata “Fondazione Gabriele Castellini, Scuola d’Arti e Mestieri” con sede in Como, Via Sirtori, 10, che d’ora in poi sarà denominata “Fondazione”.

La Fondazione trae la sua origine dal Regio Decreto n. 1214 dell’11 Febbraio 1883 che ha lo scopo “d’istruire le classi meno agiate ed operaie”.... “ nel disegnare, modellare, intagliare”... per lavori in legno, ferro, oreficeria, pietre dure, decorazione di pareti ed in genere ogni disegno industriale”.

Il presente Statuto viene approvato unitamente alla trasformazione dell’ Ente da I.P.A.B. in Persona Giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, trasformazione deliberata dall’ Ente stesso in attuazione della L. R. n.1 del 13 febbraio 2003.

### FINALITA’

#### **articolo 2**

La fondazione ha per scopo di fornire attività e servizi per lo sviluppo professionale, culturale, sociale delle persone, per la valorizzazione del lavoro riguardante lavoratori dipendenti o autonomi di qualsiasi settore.

Specifichiamo alcune tipologie di intervento, non esaustive del campo d’ azione della fondazione:

- Formazione e sviluppo professionale, morale, civile e culturale di donne e uomini di tutte le età e per tutte le attività produttive professionali, culturali e di orientamento.
- Riconoscimento di pari opportunità nel lavoro e nella Società.
- Integrazione sociale dei soggetti maggiormente esposti a rischio di emarginazione.
- Crescita delle economie territoriali e del sistema produttivo, in rapporto con le Istituzioni locali.
- Sviluppo dell’Economia Sociale.

La Fondazione presterà particolare attenzione ai giovani ed adulti inoccupati e disoccupati, ai disabili, agli immigrati, alle donne ed alle persone comunque in condizioni di svantaggio.

Per raggiungere gli scopi dello Statuto, e nello svolgimento delle proprie specifiche attività, la Fondazione si ispira principalmente alla morale ed alla dottrina sociale cristiana.

### ATTIVITA’

#### **articolo 3**

La Fondazione per conseguire le finalità del proprio Statuto, si propone di svolgere in Lombardia, tra l’altro, le seguenti attività:

**a)** programmazione, promozione, progettazione e gestione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di corsi di formazione professionale, orientamento, ed accompagnamento al lavoro per giovani e adulti, occupati, inoccupati, disoccupati, dipendenti o titolari di attività;

**b)** promozione di aggiornamento, riqualificazione e reinserimento lavorativo di giovani ed adulti;

- c) orientamento scolastico e professionale, nonché formazione di giovani ed adulti sulle tematiche del mercato del lavoro e sulle diverse esigenze ad esso connesse, con particolare attenzione alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne nella società e nella realtà produttiva;
- d) attività di promozione, formazione ed educazione civile, morale, culturale e professionale dei cittadini, con particolare cura per gli emigranti e di immigrati, nonché di giovani, donne ed adulti emarginati o a rischio di emarginazione, al fine di favorirne il mantenimento attivo o il reinserimento nella società o nella realtà produttiva;
- e) qualificazione e riqualificazione dei quadri direttivi;
- f) formazione e scambio con Paesi esteri;
- g) formazione specializzata attraverso corsi: post-diploma o integrativi di corsi scolastici, di riconversione aziendale e professionale, per lavoratori disoccupati ed interessati a processi di mobilità, per formatori, per quadri aziendali, per operatori delle Amministrazioni e di Enti pubblici e privati, per l'attuazione dei contratti di formazione e lavoro, d'istruzione complementare, secondo le normative che disciplinano l'apprendistato, per assistenti domiciliari, sociosanitari ed addetti ai servizi tutelari;
- h) formazione ed aggiornamento dei docenti della Pubblica Istruzione secondo gli indirizzi legislativi e ministeriali;
- i) formazione per scuole di servizio sociale, nonché seminari, convegni, corsi residenziali ed altre iniziative di formazione pedagogica, tecnica e didattica dei quadri, degli operatori e degli animatori impegnati in attività di educazione degli adulti;
- l) formazione, assistenza tecnica ed inserimento lavorativo per le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, anche avvalendosi dell'apporto di altre Organizzazioni;
- m) formazione in risposta ai bisogni del territorio;
- n) ricerca, studio, documentazione stampa ed attuazione di convegni, inerenti i molteplici settori di intervento della Fondazione;
- o) consulenze di carattere generale e specifico per i processi di innovazione dei sistemi formativi;
- p) iniziative per assicurare il diritto allo studio e la promozione sociale quali convitti, scuole, borse di studio, centri sociali, centri di orientamento, case di accoglienza ed ogni altra forma utile d'intervento;
- q) ogni altro intervento di promozione, orientamento, progettazione, sviluppo e gestione idoneo al raggiungimento delle proprie finalità.

#### **articolo 4**

La Fondazione è del tipo “ a partecipazione” e si propone di collaborare con Enti pubblici e privati, italiani ed esteri o sovranazionali, anche mediante la stipula di Convenzioni. Intende, infine, partecipare attivamente all’elaborazione delle politiche che le Istituzioni svilupperanno nei campi di interesse della Fondazione e specificate nelle “finalità” ed “attività” di cui agli artt.2 e 3 del presente statuto.

La Fondazione può collegarsi o federarsi, ad ogni livello, con Enti, Associazioni, Fondazioni ed Organismi in genere, aventi finalità uguali o analoghe;

#### ORGANI DELLA FONDAZIONE

#### **articolo 5**

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Collegio Permanente
- b) Il Consiglio d’Amministrazione (C.d.A.)
- c) Il Presidente

**d) Il Revisore dei Conti**

**IL COLLEGIO PERMANENTE**

**articolo 6**

Il Collegio Permanente è composto dai Membri Fondatori e dai Membri Cooptati, in modo che – costantemente – il numero complessivo degli stessi Membri non sia mai inferiore al numero dei membri fondatori né superiore a 15 (quindici) unità.

Sono Membri Fondatori, il Comune di Como e l'Amministrazione Provinciale di Como.

Sono Membri Cooptati le persone fisiche e i rappresentanti di Enti pubblici e privati che aderiscono alla Fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie. Detta adesione dovrà essere approvata, con deliberazione assunta dal Collegio stesso, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I Membri Fondatori sono vitalizi, e nominano i primi cinque membri del C.d.A. come segue:

- a)** Il Comune di Como nomina due membri, ed all'interno di questi indica il Presidente dello stesso C.d.A. che è anche presidente della Fondazione;
- b)** L'Amministrazione Provinciale di Como nomina tre membri del suddetto C.d.A..

I Membri Cooptati durano in carica tre anni e possono essere confermati per i trienni successivi.

**articolo 7**

Il Collegio Permanente:

- a)** Elegge il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce il numero dei componenti e provvede direttamente alla nomina del Presidente della Fondazione che assume anche la funzione di Presidente del C.d.A.
- b)** Nomina il Revisore dei Conti.
- c)** Delibera l'ammissione di nuovi soci cooptati, nel rispetto del comma 1, art.6, del presente statuto;
- d)** Determina gli eventuali emolumenti a favore degli Amministratori e dei Revisori della Fondazione;
- e)** Esamina e delibera sulle materie che gli vengono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo dei propri membri;
- f)** Delibera le modifiche al presente statuto e l'eventuale istanza di estinzione della Fondazione, seguendo le procedure di legge e nel rispetto dell'art. 19 del presente statuto
- g)** Prende atto del bilancio annuale approvato dal C.d.A.

Il Collegio Permanente si riunisce almeno una volta ogni anno, ed è convocato dal Presidente della Fondazione quando egli lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei propri membri.

Il Presidente della Fondazione riassume in sé anche il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Collegio Permanente sono valide se è presente, anche per delega, almeno la maggioranza dei Membri che lo compongono.

Salvo che nei casi diversamente regolati, le deliberazioni del Collegio Permanente sono prese a maggioranza assoluta dai presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Collegio.

Le adunanze del Collegio Permanente sono valide anche se non tutte le nomine e le designazioni previste dallo Statuto sono state effettuate. Ciò anche ai fini della determinazione del numero legale.

Le nomine effettuate dal Collegio Permanente escludono comunque ogni rappresentanza.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### **articolo 8**

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri compreso il Presidente, eletti dal Collegio Permanente, in numero dispari.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato e dura in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero C.d.A. si intenderà decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dal suo insediamento, elegge, nel proprio seno almeno un Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di sua assenza o altro impedimento, e lo coadiuva in generale nello svolgimento della sua attività.

La presenza del Vice Presidente comprova ad ogni effetto l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del suo Presidente, provvede, inoltre, a nominare il Segretario Generale e/o il Direttore della Fondazione, determinandone le funzioni e gli emolumenti.

Essi assistono alle riunioni sia del Collegio Permanente sia del Consiglio di Amministrazione, ciascuno con le proprie competenze, con diritto di parola ma non di voto.

Il Direttore ed il Segretario, appongono la propria firma congiuntamente a quella del Presidente (o di chi ne fa le veci) sui mandati di pagamento e sugli ordinativi di incasso emessi dalla Fondazione.

### **articolo 9**

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Esso viene convocato, anche con lettera ordinaria, ogni qual volta il Presidente od il Vice Presidente lo ritenga necessario, ovvero a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente almeno la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Le adunanze sono valide anche se non tutte le nomine e le designazioni previste dallo Statuto sono state effettuate.

Ciò anche ai fini della determinazione del numero legale.

### **articolo 10**

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza alcuna limitazione, salvo quanto di competenza – per legge o per statuto – del Collegio Permanente.

Esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti più idonei per il raggiungimento delle finalità statutarie, compreso quello di conferire eventuali deleghe dei propri poteri sia al Presidente sia ai singoli componenti il Consiglio stesso e/o a terzi.

## **articolo 11**

Pertanto, tra l'altro, il Consiglio di Amministrazione:

- a) delibera sui provvedimenti da adottare e sulle direttive da prendere in materia di attuazione dei fini statutari della Fondazione e definisce le linee programmatiche e gli indirizzi generali dell'attività;
- b) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del patrimonio della Fondazione, ivi compreso l'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili, l'assunzione di prestiti, fidi ed operazioni finanziarie passive in genere;
- c) delibera in materia di assunzione, licenziamento e stato giuridico ed economico del personale;
- d) approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale, redatto ai sensi degli artt.2423 e seguenti del Codice Civile;
- e) delibera su tutti gli argomenti previsti dalla legge e dalle disposizioni emanate dalle Autorità competenti che non siano riservate al Collegio Permanente;
- f) ratifica le decisioni assunte in via di urgenza del Presidente;
- g) approva l'eventuale regolamento di attuazione dello Statuto.

## IL PRESIDENTE

### **articolo 12**

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente la Fondazione sia di fronte ai terzi sia in giudizio;
- b) appone la propria firma sugli atti e sui documenti della Fondazione e, in particolare, sottoscrive i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione, con le modalità stabilite al comma 5 dell'art.8 dello statuto;
- c) convoca e presiede il Collegio permanente e il Consiglio di Amministrazione, fissando l'ordine del giorno delle rispettive riunioni;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Collegio Permanente e dal Consiglio di Amministrazione;
- e) assicura la continuità amministrativa della Fondazione in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti;
- f) può prendere, nei casi di urgenza o necessità decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendole poi alla ratifica del Consiglio stesso alla prima riunione.

## IL REVISORE DEI CONTI

### **articolo 13**

Il Revisore dei conti è nominato dal Collegio Permanente.

Il Revisore dei conti dura in carica tre anni, e comunque la durata dell'incarico non potrà eccedere il mandato del C.d.A..

Esso ha il compito di controllare periodicamente l'amministrazione della Fondazione, di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e di redigere l'annuale relazione sul bilancio d'esercizio.

Il Revisore può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio Permanente e del Consiglio di Amministrazione e può essere consultato dal Presidente anche per pareri su argomenti specifici.

Il Revisore dei conti deve essere scelto tra gli iscritti sia al registro dei Revisori contabili, sia all'Ordine dei Ragionieri o dei Dottori Commercialisti.

Al Revisore dei conti spetta un'indennità di carica fissata dal C.d.A. nei limiti di cui all'art.10, 6° comma, lettera C del D.Lgs. 460/97.

## PATRIMONIO

### **articolo 14**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) Dai beni mobili come risulta dall'inventario redatto ai sensi dell'art.2, comma 3°, punto e) del regolamento di attuazione della L.R.n.1/2003, ed approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'IPAB "Opera Pia G. Castellini Scuola d'Arti e mestieri", n. 12 del 22 luglio 2003.
- b) Dalle somme di denaro e da ogni altro bene mobile ed immobile, che potranno pervenire alla Fondazione nell'esercizio della propria attività o per elargizioni, sussidi, lasciti, donazioni, contributi, eredità, legato, acquisto o in qualsiasi altra forma, a titolo sia gratuito sia oneroso.
- c) Dai contributi e finanziamenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, dell'Unione Europea e da altre Istituzioni ed Enti pubblici e privati.
- d) Da tutti gli altri beni che diverranno proprietà della Fondazione.

### **articolo 15**

La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi statutari con:

- a) Le rendite del proprio patrimonio;
- b) I contributi, le sovvenzioni e i finanziamenti e le donazioni provenienti da Istituzioni, da Enti ed altri soggetti, pubblici e/o privati, in favore della Fondazione stessa anche non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) Ogni altro provento, anche proveniente da proprie iniziative, non esplicitamente destinato ad incrementare il patrimonio.
- d) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- e) Somme derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali.
- f) Proventi provenienti dallo svolgimento delle attività istituzionali o ad esse connesse.

## AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

### **articolo 16**

Il Direttore è nominato dal C.d.A. su proposta del Presidente. La durata in carica non potrà superare quella del C.d.A. che lo ha nominato. Funzioni e compiti saranno deliberati e specificati nel regolamento di attuazione dello statuto.

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e cessa il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il servizio di cassa è eseguito – di regola – da un istituto di Credito, di notoria solidità, designato dal Consiglio di Amministrazione.

